

Osservatorio sul Tribunale

A cura dell'



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO

In questo numero

L'onere della prova

A cura di Serafino Roncà –
membro Commissione CTU

Conto corrente e il "gioco delle valute"

A cura di Katia Di Giacomo –
membro Commissione CTU



Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n° 11 - Gennaio 2025

L'onere della prova

di Serafino Roncacè - Membro Commissione CTU

Qualunque giudizio volto a far valere un indebito, disciplinato dall'art. 2033 c.c., comporta l'onere di esibire i fatti costitutivi della domanda attorea, con la produzione degli estratti conto, dei contratti, nonché l'individuazione puntuale delle poste indebite.

Nel giudizio ordinario promosso dal cliente, spetta all'attore l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, quindi il contratto (ove esistente), gli estratti conto, le contestazioni mediante apposita perizia tecnica.

In caso l'attore depositi una perizia priva dei necessari calcoli che provino la pretesa, si potrà incorrere nel rigetto della richiesta istruttoria di perizia contabile. Ancora, può essere ritenuta inammissibile la CTU anche quando la consulenza di parte è basata su formule non corrette. Esempio è una perizia tecnica di parte che utilizza formule per il calcolo dell'usura diverse da quelle indicate da Banca d'Italia.

Vi è, inoltre, un orientamento minoritario per il quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto, anche se convenuto, quindi in caso di giudizio promosso dal cliente l'onere graverebbe sulla banca.

Nel giudizio ordinario promosso dall'istituto di credito, compete all'attore la produzione dei contratti e degli estratti conto, a partire dalla costituzione del rapporto. Dove manca la produzione degli estratti conto che riguardano un periodo risalente nel tempo, si applicherà il principio del saldo o, ovvero che il primo estratto conto prodotto, se a credito della banca, sarà considerato a saldo pari a 0. Qualora, invece, l'estratto conto mostrasse un credito del cliente, tale credito sarà confermato come dato di partenza dei calcoli.

Una fattispecie non ancora esaminata dalla giurisprudenza ma ricorrente nelle controversie banche-clienti, riguarda il trattamento di c/e succedutisi nel tempo. Un conto A, per esempio, è stato chiuso con contemporanea apertura e trasferimento del debito su un conto B. In questo caso, il principio del saldo o si applica anche al primo conto, o soltanto sul secondo conto?

In materia di usura, "incombe sulla parte che deduce l'applicazione di un tasso usurario l'onere di far valere ogni questione inerente il calcolo degli interessi e l'allegazione della produzione documentale, come ad esempio gli estratti scalari ed i decreti relativi ai tassi soglia". Per una parte della giurisprudenza, la parte attrice è onerata della produzione dei decreti relativi ai tassi soglia, pena il rigetto della domanda.

Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Salerno
via Roma 39, Salerno

www.commercialistisalerno.it
info@commercialistisalerno.it

Presidente: Agostino Soave
Segretario: Angelo Fiore

Coordinamento del progetto:
Rosanna Marisei
presidente Commissione CTU

Supervisione del progetto:
Nicola Fiore
Consigliere Delegato al Tribunale di Salerno e
rapporti con i Tribunali della Provincia

Donatella Raeli
Consigliera Delegata alla
Comunicazione Esterna

Sviluppo del progetto:
Gilda Camaggio / JaG communication
ufficio stampa ODCEC Salerno



Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'Ordine Dottore Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno n° 11 - Gennaio 2025

Conto corrente e il "gioco delle valute"

di Katia Di Giacomo- Membro Commissione CTU

Una ragione di discostamento del tasso nominale annuo, stabilito nel contratto di apertura di credito in conto corrente, dal tasso annuo effettivo globale è determinata dall'applicazione del cd. "gioco delle valute".

La valuta di un'operazione è il giorno a partire dal quale la somma corrispondente produce interessi. Vanno distinte, dunque, la valuta effettiva che è la data reale in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme e la valuta bancaria che è quella, più onerosa per il correntista, con cui, di fatto, l'istituto di credito, sottraendo o aggiungendo un certo numero di giorni alla valuta effettiva, percepisce maggiori interessi.

È evidente, come, con tale prassi, la banca lucra maggiori competenze a tal punto che la differenza di valuta sia nei conti debitori che nei conti creditori rappresenta il credito in più su cui la banca calcola le competenze senza averlo effettivamente erogato (scopertura fittizia) e, nei conti creditori, una sorta di compenso per la banca sui risparmi che, pur avendoli ricevuti ed utilizzati, non vengono in alcun modo remunerati al correntista.

Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno, a volte, giustificato tale prassi altre volte, invece, hanno ritenuto illegittima la decorrenza degli interessi.

Precedentemente all'entrata in vigore del T.U. bancario e al consolidamento della giurisprudenza a tutela del consumatore, è stato particolarmente eloquente e significativo quanto riconosciuto, con sentenza del 22 giugno 1987, dal Tribunale di Roma che doveva giudicare sulla validità della clausola "valuta d'uso" negli accreditamenti.

In tale pronuncia veniva riconosciuto che in mancanza di una più trasparente regolamentazione contrattuale ed in considerazione della teorica temporanea illiquidità dei versamenti effettuati mediante accredito di assegni tratti con banche diverse da quella del correntista, bisognasse considerare gli obblighi della banca che, avendo ricevuto l'assegno mediante girata per l'incasso, andavano ricondotti alla disciplina del mandato col conseguente dovere, per l'istituto di credito, di adempiere la prestazione con la diligenza del mandatario. Il problema della validità della clausola "valuta d'uso" negli accreditamenti, pertanto, andava risolto "nell'ambito dell'art. 1346 cod. civ., avendo riguardo alla idoneità della clausola a determinare con certezza la decorrenza degli interessi".

Il giudice, inoltre, riconosceva che la banca non poteva non avvalersi, per acquisire la disponibilità della somma, "dei moderni sistemi telematici che consentono di effettuare le operazioni in tempi reali e dei quali, è fatto notorio, vi è largo uso da parte degli istituti di credito. A ciò si aggiunga, come ha riferito la Banca d'Italia nelle sue informazioni, che le aziende di credito intrattengono tra loro conti di corrispondenza, per regolare contabilmente le partite di debito e di credito connesse ai servizi reciprocamente svolti, attraverso i quali le partite di credito e debito si considerano pressoché immediatamente liquide. La diversa e più sfavorevole valuta applicata al cliente è fonte perciò di un lucro per la banca. Al riguardo il collegio non ignora che la diversa decorrenza degli interessi (a favore della banca delegata all'incasso ed a favore del cliente correntista) possa trovare una giustificazione economica nella necessità di remunerare il servizio reso dalla banca. Perché ciò avvenga legittimamente è però necessaria una trasparente regolamentazione contrattuale".

In merito alla decorrenza degli interessi sui prelevamenti, secondo il medesimo giudice, doveva "ritenersi valida la medesima clausola pattuita, in ordine alla decorrenza degli interessi attivi dovuti dal correntista sugli addebiti degli assegni da lui emessi, decorrenza stabilita dalle norme bancarie uniformi richiamate dal contratto di conto corrente, nella data di emissione del titolo e nella data della sua negoziazione in caso di postdatazione".

Nel caso di mancanza di un'espressa pattuizione in merito ai giorni valuta la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 15 luglio 1988, riconosceva la decorrenza degli interessi non dal giorno dell'emissione del titolo bensì dal successivo momento del pagamento dell'assegno, "perché è con l'erogazione del denaro da parte della banca che sorge il diritto all'interesse".

Non è stato, inoltre, ritenuto giuridicamente illogico ancorare la decorrenza degli interessi a carico del correntista al momento dell'emissione del titolo e, dunque, considerare legittima la relativa clausola contrattuale ove pattuita.



Tale tesi muoveva dal dato legislativo sui titoli di credito secondo cui la data dell'emissione è uno dei requisiti essenziali dell'assegno bancario. A partire da tale momento, il traente è obbligato a mantenere disponibile una data somma, accettando, così, che la perdita di tale importo avvenga al momento stesso dell'emissione. Il computo della valuta a partire dalla data di emissione e non da quella del pagamento è ritenuto una conseguenza del principio dell'autonomia e della letteralità del titolo di credito. Secondo altri, invece, bisogna prescindere dalla disciplina dei titoli di credito poiché il problema della valuta attiene ai rapporti tra traente-correntista e banca e non al diverso rapporto tra traente e prestatore.

Il dato normativo è chiaro e la norma da tenere in considerazione nel caso di specie è l'art. 1282, primo comma, del codice civile secondo cui: "I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente".

Va considerato un orientamento giurisprudenziale che ritiene viziosa da nullità la relativa convenzione, con la conseguente necessità di rideterminazione del rapporto con la data effettiva dell'operazione e non con la valuta conteggiata dalla banca.

A tal proposito, particolarmente significativa è la pronuncia del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, del 15 dicembre 2009 con la quale, ha rilevato espressamente che "La valuta fittizia costituisce un istituto che non trova, neppure nei manuali in materia bancaria, una chiara definizione ed una certa individuazione sotto il profilo causale" e ricordato lo squilibrio a danno del correntista a causa, da una parte, dell'addebito degli interessi "derivanti dai cd. giorni valuta fittizi che non sono altro che un espediente usato dalla banca per allungare, appunto fittiziamente, i giorni solari del prestito dell'utente, quindi un aumento degli interessi debitori in favore della banca per un periodo temporale in cui non è stato effettuato alcun prestito (...)" e "decurtando al contrario i giorni in cui l'utente deposita il denaro, quindi una valuta diminuzione degli interessi creditori in favore dell'utente. Quest'ultimo, in buona sostanza, paga interessi per periodi di tempo in cui non ha avuto alcun prestito" si è riconosciuta la nullità della clausola dei cd. giorni valuta per gli addebiti e gli accrediti "in quanto gli stessi non risultano computati in relazione al giorno in cui è stata effettuata l'operazione bancaria".

Ribadendo quanto già osservato dalla giurisprudenza in merito alla diligenza del mandatario cui la banca deve improntare il proprio comportamento ed assolvere ai propri obblighi allorché riceva un assegno con una girata per l'incasso e considerato che "le aziende di credito intrattengono tra loro conti di corrispondenza, per regolare contabilmente le partite di credito e di debito connesse con i servizi reciprocamente svolti, attraverso i quali dette partite si considerano immediatamente liquide" il Tribunale ha ritenuto la nullità per difetto di causa dei maggiori addebiti derivanti dalla valuta fittizia affermando che "nulla è, infatti, dovuto per il relativo titolo trattandosi peraltro di ulteriore voce di addebito nulla per mancanza di causa poiché sostanziantesi in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito, fondato sita de postane tra vera, quale la mancanza di immediata liquidità dell'operazione trattata".

Osservatorio sul Tribunale

Periodico a cura dell'



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
SALERNO



Nel prossimo numero

L'onere della prova delle rimesse solutorie prescritte

A cura di Marco Di Lorenzo – membro
Commissione CTU

L'ordine di esibizione

A cura di Luca Sorrentino - membro
Commissione CTU